

Schema certificazione Aggregati - Conglomerato Bituminoso

03	28/02/2025	Recepimento osservazione Verifica in sede da ACCREDIA 2024 per CPR ed aggiornamento per pubblicazione Regolamento (UE) n° 2024/3110. Inclusa la Reazione al fuoco.	CC	DIR GOV	DIR CC
02	14/01/2021	Revisione generale	DIR OPE	DIR ISG	DG
01	10/02/2017	Aggiornamento dei paragrafi 2.0, 5.4 e 6.1	SG	DIR	AD
00	24/04/2013	Annulla e sostituisce il documento "Regolamento per il rilascio e il mantenimento della certificazione di conformità e l'autorizzazione alla marcatura CE dei prodotti da costruzione Direttiva 89/106/CEE - Sistema di attestazione 2+" in rev. 0	SG	DIR	AD
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0024CS_03_IT					

1.0 DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO

1.1. DEFINIZIONE

Il presente regolamento è sviluppato per certificare il sistema di controllo della produzione (FPC – Factory Production Control) ai fini della marcatura CE di aggregati e conglomerato bituminoso ricadenti nelle specifiche tecniche armonizzate per cui ICIM risulta organismo notificato.
AVCP (SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA COSTANZA DI PRESTAZIONE): 2+.

1.2. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Norme e documenti validi alla data di emissione del presente documento

0001CR Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi

0003CR Regolamento per la certificazione di prodotti e di servizi

0058UCR Manuale d'uso del Marchio di Certificazione di ICIM S.p.A.

Reg. (UE) No 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (CPR)

Reg. 574/2014 Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione

Reg. (UE) 2024/3110 Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011

NOTE PER LA TRANSIZIONE AL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2024/3110:

- a) *abrogazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 e entrata in vigore del REGOLAMENTO (UE) 2024/3110 dal 08/01/2026*
- b) *articoli ancora validi del Regolamento (UE) n. 305/2011 fino al 08/01/2040: art. 2, da 4 a 9, da 11 a 18, 27, 28, da 36 a 40, da 47 a 49, 52, 53, 55, da 60 a 64, allegato III e V.*
- c) *articoli del REGOLAMENTO (UE) 2024/3110 in vigore dal 07/01/2025: art. 1 a 4, 5, paragrafi da 1 a 7, art. 7, paragrafo 1, art. 9, art. 10, art. 12, paragrafo 1, primo comma, art. 16, paragrafo 3, art. 37, paragrafo 4, art. 63, art. 89, art. 90, allegati I, II, III, IV, VII, IX e X*

D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni";

CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.. Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

EN 13108-20 (*) Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 20: Prove di tipo (NON CERTIFICABILE)

EN 13108-21 (*) Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 21: Controllo di produzione in fabbrica (NON CERTIFICABILE)

	Norme (*)	Titolo norma
AGGREGATI	EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
	EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
	EN 13055-1	Aggregati leggeri — Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione
	EN 13139	Aggregati per malta
	EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
	EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) — Specifiche
	EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
CONGLOMERATI BITUMINOSI	EN 13108-1	Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a caldo
	EN 13108-2	Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati molto sottili
	EN 13108-3	Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero
	EN 13108-4	Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato
	EN 13108-5	Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso
	EN 13108-6	Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso
	EN 13108-7	Miscele bituminose — Specifiche del materiale — Parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti

(*) La versione della norma applicata per la **certificazione volontaria** è quella in vigore alla data dell'ultima revisione del presente Regolamento, fatto salvo se diversamente specificato.

La versione della norma applicata per la **certificazione cogente (CPR)** è quella armonizzata. Si consideri l'ultima revisione in vigore scaricabile dal sito web dell'Unione Europea.

Summary of references of harmonised standards published in the Official Journal – Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the Commission in the Official Journal of the European Union (OJ). It reproduces information already published in:

- Commission communication published in OJ C 092 of 9 March 2018
- Commission Implementing Decision (EU) 2019/451 of 19 March 2019 (OJ L 77, 20 March 2019)
- Corrigendum to Commission Implementing Decision (EU) 2019/451 (OJ L 318, 10 December 2019)
- Amendment of 1 December 2022 to Commission Implementing Decision (EU) 2019/451 (OJ L 311, 2 December 2022)
- Amendment of 7 November 2023 to Commission Implementing Decision (EU) 2019/451 (OJ L, 2023/2461, 9 November 2023)

This summary was generated on 9 November 2023.

GNB-CPR Position Papers (CIRCABC) Guidances and Position papers from Group of Notified Bodies for the Construction products Regulation (EU) No 305/2011.

1.3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema valgono le definizioni riportate nel Regolamenti EU n. 2024/3110 - art. 3 e n. 2011/305 - art. 2 e nelle specifiche tecniche armonizzate – art. 3 (TERMINI E DEFINIZIONI), come pertinente.

1.4. CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE

Le caratteristiche del prodotto, unitamente alla descrizione delle varianti, dichiarate dall'Organizzazione e accettate da ICIM, identificano completamente il prodotto sottoposto a Certificazione.

Nella domanda di certificazione si dovrebbero identificare il prodotto e tutte le sue varianti.

NOTE

/

2.0 CONDIZIONI GENERALI DI CERTIFICAZIONE

2.1. TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE

VOLONTARIA, NON APPLICABILE.

COGENTE, comporta l'apposizione della marcatura CE, secondo le prescrizioni riportate nell'allegato ZA di ciascuna norma di riferimento riportate nel § 1.2 e del Regolamento (UE) n° 2011/305 (per le parti non ancora abrogate) e Regolamento (UE) n° 2024/3110 (per le parti già in vigore) nei termini e modalità indicati nel doc. ICIM 0058UCR.

ICIM opera come organismo notificato con sistema di attestazione della costanza della prestazione di tipo 2+ (AVCP).

ESCLUSIONI:

ove sia richiesto il requisito di "Reazione al Fuoco" per i conglomerati bituminosi, il Commerciale/referente ICIM segnala e informa al Cliente che ICIM non può operare poiché non notificata in ambito AVCP1/3/(4), come richiesto dalla Tabella ZA.2 della EN 13108-1:2006 o EN 13108-1:2006/AC:2008.

Pertanto, il Commerciale/referente ICIM non emette l'offerta se il requisito di Reazione al Fuoco è richiesto dal Cliente.

2.2. TIPOLOGIA INTERVENTO

ICIM opera secondo regolamento ICIM 0003CR, non ci sono interventi aggiuntivi a quelli indicati dalle norme di riferimento.

Altro

/

NOTE

/

3.0 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

3.1. DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Il Produttore che intende ottenere la certificazione di un prodotto deve presentare la Domanda di Certificazione, utilizzando l'apposita modulistica.

La domanda può avere per oggetto il rilascio di una nuova certificazione o l'estensione di una esistente.

La documentazione aggiuntiva rispetto a quanto richiesta dal Regolamento ICIM 0003CR è la seguente:

- Richiesta di offerta (facoltativa);
- Visura CCIAA;
- Identificazione dei siti di erogazione dei servizi con esatta identificazione del sito di produzione (es: cava, impianto trattamento, ecc.);
- Copia della Certificazione del Sistema Qualità in conformità alle norme UNI EN ISO 9001 (facoltativa);
- Identificazione del laboratorio presso cui sono volti le prove sui prodotti, nel caso in cui non sia accreditato (es. da Accredia) o in possesso di autorizzazione ministeriale secondo legge n. 1086/71 o DPR 380/2001.

Nella Domanda, firmando l'apposito spazio, l'organizzazione dichiara che non è stata presentata a un altro organismo notificato una domanda per lo stesso servizio relativo al prodotto. Nel caso non fosse firmata la dichiarazione di cui sopra, ICIM blocca l'iter di certificazione.

3.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica relativa al servizio oggetto di DOMANDA DI CERTIFICAZIONE deve essere consegnata ad ICIM, possibilmente su supporto informatico o inviata via e-mail.

La documentazione tecnica deve comprendere come minimo:

- Manuale FPC;
- Piano di Fabbricazione e Controllo (PFC) e/o Piano di Controllo Qualità;
- Procedure documentate per la gestione dei documenti e dei dati richiesti per il funzionamento del sistema;
- Registrazioni del sistema FPC:
 - revisione della direzione;
 - esperienza, formazione e addestramento;
 - riesame dei requisiti del prodotto;
 - valutazione dei fornitori;
 - validazione dei processi (dove i risultati non possono essere verificati attraverso monitoraggio e controlli);
 - identificazione univoca (dove è richiesta la rintracciabilità);
 - standard usati per la taratura o verifica delle apparecchiature di misura (quando non esistono campioni di riferimento nazionali o internazionali);
 - validità delle misure effettuate nel caso di apparecchiature di misura riscontrate non conformi;
 - risultati della taratura o verifica delle apparecchiature di misura;
 - audit interni;
 - rapporti di prova interni e/o eventuali certificazioni rilasciate (non ITT);
 - ITT;
 - personale autorizzato al rilascio dei prodotti (misurazione e monitoraggio);
 - non conformità del prodotto;
 - azioni correttive.

La documentazione tecnica oggetto della DOMANDA sarà oggetto di verifica durante la visita di ispezione iniziale e le successive sorveglianze.

NOTE

Nel caso in cui l'Organizzazione si avvalga di un laboratorio esterno per l'effettuazione di prove inerenti all'oggetto della certificazione, dovrà essere fornita a ICIM l'evidenza o meno delle abilitazioni in possesso del laboratorio stesso (es. L.1086, DPR n° 380, ACCREDIA ecc.) in modo da consentire a ICIM di determinare le modalità di verifica del suo operato.

4.0 CERTIFICAZIONE

4.1. RIESAME DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

4.1.1. METODICA DA APPLICARE

ICIM valuta la completezza della documentazione della Domanda e dei documenti allegati come da Regolamento ICIM 0003CR.

È facoltà di ICIM procedere alla sospensione se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) non sono soddisfatte richieste di modifiche e/o integrazioni originate dall'esame della documentazione allegata alla Domanda,
- b) non è individuato correttamente il prodotto-tipo, se pertinente.

Altro

NOTE

Il riesame della domanda di certificazione è riportato direttamente nella domanda di certificazione o registrato sul gestionale commerciale in uso.

4.2. VISITA ISPEZIONE INIZIALE (VI)

4.2.1. METODICA DA APPLICARE

La preparazione della visita iniziale ed il suo svolgimento avvengono secondo quanto disposto dal Regolamento 003CR.

La verifica ha lo scopo di verificare che siano soddisfatti i requisiti del sistema di controllo della produzione in fabbrica. I requisiti di prodotto da verificare ed i compiti della verifica per il sistema di attestazione 2+ sono disciplinati dalle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.

La verifica è condotta con il supporto del questionario di valutazione FPC (per aggregati o conglomerato bituminoso, secondo il caso che ricorre), da compilare e consegnare al coordinatore di schema, quale evidenza delle risultanze verificate durante l'audit.

4.2.2. ESTENSIONE A NUOVI SERVIZI/AMBITI TERRITORIALI

In caso di verifica per estensione dell'oggetto di certificazione (ad es., per nuova attività, nuova sede) nel corso dell'audit è necessario verificare come tale modifica abbia impattato su tutto il sistema di gestione della produzione e del suo controllo.

4.2.3. RAPPORTO DI VI

- Al termine della verifica viene predisposto il rapporto di audit FPC (per aggregati o conglomerato bituminoso, secondo il caso che ricorre), che deve essere firmato dal rappresentante incaricato dall'Organizzazione per presa in carico.

A seconda dell'esito della verifica, il rapporto si conclude con la richiesta di:

- emissione del certificato ai sensi della/e norma/e di riferimento;
- emissione del certificato ai sensi della/e norma/e di riferimento previa risoluzione dei rilievi del presente rapporto secondo le modalità indicate;
- estensione del certificato ai sensi della/e norma/e di riferimento.

Altro:

I rilievi emessi sono gestiti come da Regolamento doc ICIM 0003CR; inoltre, possono presentarsi i seguenti casi:

- Se sono state rilevate **NON CONFORMITÀ MAGGIORI**, il rilascio e/o il mantenimento della certificazione è subordinato all'esito di una ulteriore verifica di chiusura presso il sito delle non conformità da effettuarsi in seguito al completamento dell'attuazione delle pertinenti azioni correttive. Tale verifica deve essere effettuata, salvo diversa deroga concessa da ICIM, entro 3 mesi a partire dalla data di conclusione dell'audit;
- Se sono state rilevate **NON CONFORMITÀ MAGGIORI**, il rilascio e/o il mantenimento della certificazione è subordinato all'esito di un esame documentale finalizzato a verificare l'efficace attuazione delle pertinenti azioni correttive. Le evidenze documentali devono essere rese disponibili da parte dell'Organizzazione, salvo diversa deroga concessa da ICIM, entro 3 mesi a partire dalla data di conclusione dell'audit;
- Se sono state rilevate **NON CONFORMITÀ MINORI**, la verifica dell'efficace attuazione delle pertinenti azioni correttive verrà effettuata in occasione del successivo audit;
- Le proposte di trattamento, analisi delle cause e azioni correttive riguardanti **NON CONFORMITÀ MAGGIORI** e/o **NON CONFORMITÀ MINORI** dovranno essere rese disponibili dall'Organizzazione e inviate per e-mail al RGVI (inserire e-mail RGVI) entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di conclusione dell'audit;
- Se sono state segnalate **RACCOMANDAZIONI**, la verifica della presa in carico delle Raccomandazioni verrà effettuata in occasione del successivo audit.

Il Produttore deve informare per iscritto ICIM, nei tempi concordati, delle azioni correttive stabilite e dare successivamente evidenza documentata della loro effettuazione.

ICIM valuta le azioni correttive ricevute dal Produttore e, qualora non accetti le proposte di risoluzione delle non conformità rilevate relativamente ai tempi e ai modi di effettuazione delle stesse, ne informa per iscritto il produttore stesso.

Nel caso in cui il produttore non dovesse adottare nei tempi concordati opportune azioni per adeguare il proprio sistema, la domanda si intenderà decaduta.

4.3. PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)

4.3.1. METODICA DA APPLICARE

Le caratteristiche rilevanti da testare nelle prove iniziali di tipo sono regolamentate nei relativi prospetti degli allegati ZA della specifica tecnica armonizzata di interesse; la verifica del sistema di controllo della produzione deve valutare tali documenti nell'ambito dei compiti stabiliti per il sistema di attestazione 2+, come pertinente.

Le prove di tipo sono eseguite presso laboratori esterni accreditati o presso laboratori (aziendali o non aziendali) soggetti alle verifiche previste dalla procedura 0125UBP "Criteri per la selezione dei laboratori di prova", ove applicabile.

Nel caso in cui il laboratorio esterno sia stato segnalato da ICIM per le ITT all'interno dell'offerta commerciale, l'Organizzazione ha facoltà di ricusarlo.

4.3.2. RAPPORTO DI PROVA ITT

Devono essere resi disponibili ad ICIM i documenti in cui sono registrati gli esiti delle prove.

Altro

/

NOTE

/

5.0 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1. ESITO
Viene seguito quanto indicato nel regolamento ICIM 0003CR.
5.2. COMITATO DI DELIBERA
Nessuna variazione rispetto alla procedura specifica del Comitato di Delibera.
5.3. CERTIFICATO
<u>Certificazione volontaria:</u> NON APPLICABILE <u>Certificazione cogente:</u> Ad esito positivo dei passi precedenti, ICIM redige un Attestato di costanza delle prestazioni, applicando il format proposto dal gruppo dei Notified Body (documento ICIM 0553CM). Il numero di Certificato è così costituito: 0425-CPR-XXXXXX (con XXXXXX numero certificato). Il Certificato è inviato all'Organizzazione, previa verifica delle condizioni di pagamento. A partire dal 08/01/2026 sarà in vigore l'articolo 15 del nuovo Regolamento 2024/3110 che stabilisce il contenuto della dichiarazione di prestazione e conformità conformemente all'allegato V dello stesso regolamento; pertanto, fino a quella data, resta valido quanto prescritto dal Regolamento Delegato (UE) N. 574/2014.
5.4. MARCHIO
Marchio ICIM non applicabile in ambito di marcatura CE.
Altro
/
NOTE
/

6.0 SORVEGLIANZA (VS)

6.1. VISITA DI SORVEGLIANZA

ICIM attua una sorveglianza del FPC del produttore in possesso di certificazione al fine di verificare la permanenza della conformità ai requisiti certificati. Tale sorveglianza avviene mediante visite la cui frequenza è almeno annuale. La preparazione della visita di sorveglianza ed il suo svolgimento avvengono secondo quanto disposto dal Regolamento 0003CR. Le visite di sorveglianza sono normalmente preannunciate con un minimo di 15 (quindici) giorni solari. Visite di sorveglianza non programmate possono pure venire effettuate qualora ICIM venga a conoscenza di carenze nell'osservanza del sistema qualità certificato.

La verifica ha lo scopo di verificare che siano soddisfatti i requisiti del sistema di controllo della produzione in fabbrica. I requisiti di prodotto da verificare ed i compiti della verifica per il sistema di attestazione 2+ sono disciplinati dalle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. La verifica è condotta con il supporto del questionario di valutazione FPC (per aggregati o conglomerato bituminoso, secondo il caso che ricorre), da compilare e consegnare al coordinatore di schema, quale evidenza delle risultanze verificate durante l'audit.

La scadenza annuale delle visite di sorveglianza è definita secondo quanto contenuto nel regolamento ICIM 0003CR.

RAPPORTO DI VS

Al termine della verifica viene predisposto il rapporto di audit FPC per aggregati o conglomerato bituminoso, secondo il caso che ricorre.

A seconda dell'esito della verifica, il rapporto propone o meno il mantenimento del certificato esistente ai sensi della/e norma/e di riferimento.

Altro

Certificazione cogente. Nel caso in cui fosse necessario sospendere o ritirare/revocare un Attestato di costanza delle prestazioni, ICIM inserisce tale intervento nel "Registro dei certificati" condiviso con i Ministeri competenti tramite sharepoint e lo comunica agli stessi Ministeri e agli Organismi Notificati per lo stesso mandato, via mail.

6.2 PROVE DI SORVEGLIANZA

N. A.
(controlli di fabbrica in carico al fabbricante)

RAPPORTO DI PROVA DI SORVEGLIANZA

/

Altro

/

NOTE

/

7.0 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

7.1. METODICA DA APPLICARE

Certificazione volontaria:

NON APPLICABILE

Certificazione cogente:

La validità del certificato è subordinata alle verifiche del sistema di controllo della produzione secondo quanto stabilito negli allegati ZA della pertinente specifica tecnica armonizzata; inoltre, le condizioni per il suo mantenimento, sospensione o revoca sono indicate nei regolamenti ICIM 0001CR e 0003CR.

Il certificato viene riemesso con nuova data di emissione corrente qualora l'Organizzazione introduca modifiche al prodotto che ICIM abbia preventivamente valutato come non impattanti sulla prestazione dello stesso. Il certificato viene riemesso con nuova codifica qualora l'Organizzazione introduca modifiche al prodotto che ICIM ha preventivamente valutato come impattanti sulla prestazione dello stesso e che pertanto sono tali da poter considerare una nuova certificazione.

Altro

/

NOTE

FASCICOLO CERTIFICATIVO

Per l'attività di vigilanza dell'Autorità competente è resa disponibile motivatamente tutta la documentazione inerente alla certificazione ed alla documentazione fornita dal Fabbrikante ad ICIM.

8.0 RINNOVO

8.1. METODICA DA APPLICARE

Non applicabile.

8.2. RAPPORTO DI VRV

Non applicabile.

Altro

/

NOTE

/

9.0 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE (es. ESTENSIONI)

9.1. METODICA DA APPLICARE

In caso di variazioni al processo di produzione, ai mezzi di produzione e prova, alle sedi e/o unità operative, ai fornitori principali, al sistema di controllo della produzione ed alla relativa documentazione, l'Organizzazione ne deve dare immediata comunicazione e in maniera preventiva a ICIM che valuterà se tali modifiche influenzano la conformità dell'oggetto di certificazione e, comunque, procederà secondo quanto disposto dal Regolamento 0003CR.

▪

Altro

Nel caso di estensione con delibera del certificato ai sensi della/e norma/e di riferimento, si possono presentare i seguenti casi:

- Se l'estensione non comporta modifica del contenuto del certificato, non viene riemesso un nuovo certificato e l'avvenuta estensione è comunicata al cliente con indicazione della data di estensione;
- Se, invece, l'estensione comporta una seppur minima variazione dei dati sul certificato (ad es., l'anno di versione della norma di riferimento), viene emesso un nuovo certificato con indice di revisione modificato e data emissione corrente aggiornata.

NOTE

/

10.0 ESTENSIONI COMMERCIALI DELLA CERTIFICAZIONE

10.1. METODICA DA APPLICARE

Si applica quanto previsto nel regolamento 0003CR e relative procedure.

NOTE

/

11.0 REQUISITI ISPETTORI

11.1. QUALIFICHE AGGIUNTIVE

Qualifiche base secondo l'apposita procedura con esperienza nel settore specifico.

Per gli esperti tecnici, ove fossero necessari, si richiede lo stesso livello di conoscenza minimo degli ispettori riferito a una specifica tipologia di prodotto.

Il numero di audit in affiancamento per l'ottenimento della qualifica sono stabiliti secondo la procedura di riferimento per il PRODOTTO.

NOTE

/